

**ACCORDO PROCEDIMENTALE
(ex art. 11 L.n.241/1990)**

tra

**IL COMUNE DI CESENA, L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ CESENA,
E LE SOCIETA'
AGRINTESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA rappresentata dal sig.
CARBURANTI 3.0 SRL, rappresentata dal sig.
THESI SRL rappresentata dal sig.
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA SULLA STRADA PROVINCIALE VIA TORINO - VIA CHIESA DI
PIEVESESTINA**

*Propedeutico alla definizione del contenuto del provvedimento di approvazione del
Piano Urbanistico Attuativo
relativo all'ampliamento del distributore carburanti in località Pievesestina, via Torino
e relativi progetti esecutivi delle opere e degli edifici.*

PREMESSO che

- con le deliberazioni della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n.348 del 29/07/2003 e n.95 del 29/03/2005 è stato approvata la Variante Generale al P.R.G. 2000 del Comune di Cesena;

- la Soc. Carburanti 3.0, in seguito definito Soggetto Attuatore, è già insediata lungo la via Torino, in prossimità dell'intersezione con via Chiesa di Pievesestina, con un impianto distribuzione carburanti che intende ampliare mediante la realizzazione di un nuovo distributore per la vendita di metano liquido/GNL e gassoso e di un fabbricato destinato a bar-ristorante (uso U3/5). Il tutto insiste su area distinta nel Catasto terreni del Comune di Cesena al F. 61 con la p.lla 344, di superficie complessiva pari a circa mq 4.181, confinante con terreni di proprietà della soc. A Due S.N.C., interessati dall'ampliamento dell'impianto esistente e distinti nel Catasto terreni del Comune di Cesena al F. 61 con le p.lle 357, 354 parte, 355 parte, di superficie complessiva pari a circa mq. 6.089;

- il PRG 2000 all'art 58.06, ammette tali interventi a condizione che siano assoggettati a strumento urbanistico preventivo (PUA) con adeguate opere di ambientazione;

- in data 23/06/2016 PGN 0067132/351 le Società Carburanti 3.0 srl e A DUE snc di Ambrosini Giulio & C, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Sig. Ferrari Massimo e sig Ambrosini Giulio, hanno presentato domanda per l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo all'ampliamento del distributore carburanti, in località Pievesestina, via Torino, e relativi progetti esecutivi delle opere e degli edifici;

- il vigente PRG comunale e il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA), per garantire la sostenibilità e funzionalità di alcuni nuovi insediamenti gravitanti su via Torino (Aree di Trasformazione AT 4a 12/14 prop. Agrintesa Scarl, AT4a 12/15 prop. Thesi srl, Carburanti 3.0 srl titolare dell'impianto esistente) e la sicurezza della mobilità, hanno previsto lungo la stessa via Torino una rotatoria che, come prescritto dal pronunciamento dei decreti provinciali (Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.,

dovrà essere realizzata prima dell'agibilità (per le Aree di trasformazione) o dell'accessibilità (per l'ampliamento del distributore) degli insediamenti anzidetti;

- al termine dell'istruttoria procedimentale del sopracitato PUA, relativo all'ampliamento del distributore, le società firmatarie del presente Accordo hanno ritenuto opportuno avanzare una proposta, ex art. 11 L.n.241/1990, per disciplinare la realizzazione della rotatoria sulla Strada Provinciale N. 140 "Diegaro S. Egidio" nel tratto via Torino - via Chiesa di Pievesestina, propedeutica alla definizione del contenuto del provvedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo all'ampliamento del distributore carburanti in località Pievesestina, via Torino e degli altri strumenti attuativi AT 4a 12/14 - AT4a 12/15 cointeressati;

- in relazione alla proposta sopracitata, l'Amministrazione Comunale di Cesena ha valutato possibile riferirsi alla sopra indicata procedura (art. 11 L 241/90 e smi) per consentire la realizzazione della rotatoria in oggetto destinata a garantire la sostenibilità, la funzionalità e la sicurezza dei nuovi insediamenti gravitanti sulla via Torino, in ragione delle volontà espresse da Agrintesa Soc. cooperativa agricola, Thesi srl, Carburanti 3.0 srl, con rispettive lettere di accettazione inviate tramite PEC da Carburanti 3.0 e Agrintesa, consegnata a mano e protocollata da parte di Thesi srl;

- in ragione di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 14/06/2017 è stato autorizzato il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena a formalizzare un'ipotesi di Accordo per la realizzazione della rotatoria sulla via Torino, angolo via Chiesa di Pievesestina;

- a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis della legge n. 241 del 1990, il presente accordo deve soddisfare i seguenti interessi pubblici:

- realizzazione rotatoria sulla strada provinciale n. 140 nel tratto via Torino - via Chiesa di Pievesestina;
- attuazione delle previsioni di PRG relativamente ai PUA AT 4a 12/14, AT4a 12/15 e all'ampliamento del distributore carburanti;
- semplificazione del procedimento amministrativo (economicità ed efficienza dell'azione amministrativa);

- ai sensi del disposto del comma 1 bis dell'art. 11 L. 241/90 e smi, al fine di definire ruoli, condizioni e modalità di realizzazione dell'infrastruttura, sono stati avviati diversi incontri -sia separatamente che contestualmente- con le parti interessate, nella fattispecie con i privati interessati (Agrintesa Scarl, Thesi srl, Carburanti 3.0 srl) per esplorare la volontà di farsi carico della realizzazione dell'infrastruttura e con la Provincia per il coordinamento tecnico (redazione, approvazione del progetto della rotatoria, affidamento lavori);

ACQUISITO

- il nulla osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale in calce agli elaborati relativi al progetto dell'infrastruttura oggetto dell'Accordo;

VISTI:

- l'art. 11 della L. 241/90;
- l'art. 25 della LR 47/1978 e smi e l'art 41 della LR 20/2000 e smi che disciplinano il procedimento di approvazione dei PUA;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 14/06/2017 di autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. del 31/07/2017 di approvazione dell'Accordo;
- il Decreto del Presidente della Provincia Forlì - Cesena n. del di approvazione dell'Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo stabilisce, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, gli impegni delle società AGRINTESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CARBURANTI 3.0 SRL, THESI SRL, sopracitate, e delle Amministrazioni pubbliche, PROVINCIA di FORLÌ CESENA e COMUNE DI CESENA, al fine rispettivamente: dell'approvazione del progetto della rotatoria, della relativa procedura di acquisizione delle aree occorrenti e della sua realizzazione e del rilascio del provvedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo all'ampliamento del distributore carburanti, in Comune di Cesena, località Pievesestina, via Torino, e relativi progetti esecutivi delle opere e degli edifici.

ART. 2 - Obblighi delle Società

Le società AGRINTESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CARBURANTI 3.0 SRL, THESI SRL riconoscono che la rotatoria è necessaria e funzionale alla sostenibilità dei rispettivi interventi (PUA AT 4a 12/14 e 12/15, PUA ampliamento impianto carburanti esistente su via Torino).

Le società sopracitate si obbligano ad assumere a proprio carico i seguenti costi percentuali inerenti la completa realizzazione della rotatoria comprensivi del costo dei lavori, dell'IVA, dei costi di esproprio o acquisizione bonaria dei terreni interessati e delle spese tecniche, come risultanti dal progetto esecutivo che dovrà essere approvato dalla Provincia: Agrintesa soc. coop agricola **75%** -Thesi s.r.l. **14%** - Carburanti 3.0 srl **11%**.

A garanzia dei suddetti obblighi le Società sopra indicate hanno consegnato alla Provincia una fidejussione dell'importo di rilasciata da (Istituto bancario, da Impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs.385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) contenente le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

di cui all'art. 1944 del c.c.

- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC., 2° comma.

Detta fidejussione sarà intesa anche a garanzia di mancato adempimento della manutenzione delle opere realizzate fino al collaudo, compreso la segnaletica verticale ed orizzontale ed i necessari presidi alla sicurezza della circolazione stradale.

La società Carburanti 3.0 srl si obbliga ad anticipare la quota percentuale dei costi spettanti a Thesi s.r.l. (14%).

La società Carburanti 3.0 srl si dichiara disponibile ad assumere la progettazione e la realizzazione diretta della rotatoria alle condizioni che saranno definite dalla Provincia, quale Ente proprietario della strada, che curerà l'approvazione del progetto, le procedure espropriative (escluso il pagamento delle indennità che sarà effettuato direttamente dalle Società che sottoscrivono il presente accordo previo ordine di pagamento della Provincia) e la sorveglianza e collaudo dei lavori dell'infrastruttura. Tale disponibilità viene accettata da Agrintesa soc. coop agricola e Thesi s.r.l. ;

Le opere da realizzare sostanzialmente consistono in :

- Realizzazione di rotatoria diametro esterno asfalto ml. 40 con corsia pavimentata di ml 8 di larghezza comprensiva di parte sormontabile di ml 1 pavimentata ad elementi prefabbricati;
- Dispositivi di raccolta e smaltimento delle acque;
- Cigli erbosi esterni o marciapiedi secondo indicazione;
- Anello interno pavimentato con raggio ml 12 con cordolo perimetrale in opera;
- Aiuole spartitraffico nella S.P. Dotata di cordolo sormontabile e pavimentazione interna ad elementi prefabbricati;
- Struttura della piattaforma della rotatoria e delle corsie di immissione realizzata con pacchetto stradale composto da geotessuto, pietrisco (cm 20), stabilizzato (cm 20), misto cementato (cm 20), base bitumata (cm 10), binder (cm5), usura (cm3).

L'affidamento dei lavori dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data di stipula del presente atto da parte delle Amministrazioni coinvolte.

La società Carburanti 3.0 srl si obbliga a rispettare i seguenti termini:

- consegna lavori: entro 30 giorni dall'affidamento dei lavori;
- fine lavori: entro 270 giorni dalla consegna dei lavori.

Si potrà procedere alla sospensione dei termini di consegna in caso di forza maggiore, problematiche impreviste ed imprevedibili o ritardo nelle procedure espropriative non dipendenti dall'esecutore. Dette sospensioni saranno immediatamente comunicate alla Provincia. Il collaudo e la presa in carico dell'opera da parte della Provincia avverrà entro mesi 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'esecutore.

Si conviene che l'inizio dei lavori potrà avvenire nelle more dell'acquisizione delle aree dei privati oggetto di esproprio, per i quali i lavori saranno subordinati al completamento delle procedure necessarie.

La società Agrintesa soc. coop agricola corrisponderà a Carburanti 3.0 srl le somme relative alla propria quota dei costi complessivi necessari alla realizzazione della rotatoria, e dei costi di esproprio/acquisizione delle aree, alle seguenti condizioni modalità e tempistiche: entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture che saranno emesse in due tranches:

1. contestualmente al ricevimento della comunicazione della Provincia attestante gli importi relativi agli espropri delle aree occorrenti;
2. a saldo al termine dei lavori relativi alla realizzazione della rotatoria e comunque non oltre la data di Collaudo e presa in carico dell'opera da parte della Provincia.

La società Thesi s.r.l. corrisponderà a Carburanti 3.0 srl le somme anticipate relative alla propria quota dei costi complessivi necessari alla realizzazione della rotatoria, e dei costi di esproprio/acquisizione delle aree, alle seguenti condizioni modalità e tempistiche: entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture che saranno emesse in due tranches:

1. contestualmente al ricevimento della comunicazione della Provincia attestante gli importi relativi agli espropri delle aree occorrenti;
2. a saldo al termine dei lavori relativi alla realizzazione della rotatoria e comunque non oltre la data di Collaudo e presa in carico dell'opera da parte della Provincia.

La società Carburanti 3.0 srl si obbliga alla redazione ed alla consegna alla Provincia del progetto della rotatoria entro due mesi dalla data di stipula dell'Accordo. Il progetto deve essere completo degli elaborati necessari per la sua approvazione da parte della Provincia, compreso di particolari costruttivi, computo metrico estimativo e del piano particellare di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell'infrastruttura. **Deve contenere inoltre uno studio di fattibilità per le finalità di cui al successivo art.4**

La Provincia ed i suoi tecnici avranno compito di supervisione dell'opera e saranno sempre ammessi in cantiere per le dovute verifiche e potranno impartire tutte le modifiche e migliorie necessarie all'esecuzione dell'opera.

La società a cui sarà demandata l'esecuzione della rotatoria nominerà un proprio direttore dei lavori che intratterrà i rapporti con i tecnici della Provincia.

La società Carburanti 3.0 srl si obbliga a rispettare le direttive e prescrizioni che saranno impartite dai tecnici della Provincia durante l'esecuzione dei lavori della rotatoria senza diritto alcuno a compensi aggiuntivi.

La società Carburanti 3.0 srl si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di affidamento e realizzazione dei lavori della rotatoria, sollevando la Provincia ed il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone e pregiudizio dei diritti di terzi.

Dalla data di consegna dei lavori fino alla data del Collaudo da parte della Provincia per il tratto di strada interessata dai lavori si intende autorizzata la società richiedente a cui spetterà la manutenzione, la sorveglianza, l'adeguamento della segnaletica ed il rispetto di tutte le norme del Nuovo codice della strada e di sicurezza in materia di lavoro e di cantieri (D L.vo 81/2008).

ART. 3 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna al coordinamento complessivo con l'Amministrazione Provinciale e le Società firmatarie, delle azioni amministrative propedeutiche alla realizzazione della rotatoria.

Tali azioni sono tese a favorire i rapporti tra le parti nelle fasi relative ai procedimenti in corso con particolare riferimento all'approvazione dei PUA AT4a 12/15 e ampliamento del distributore carburanti, approvazione che non potrà avvenire senza la formale sottoscrizione dell'Accordo.

A tal fine l'Amministrazione Comunale si impegna ad approvare l'Accordo una volta

sottoscritto dalle società AGRINTESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CARBURANTI 3.0 SRL, THESI SRL entro 15 giorni da tale sottoscrizione.

L'Amministrazione Comunale si impegna, una volta stipulato notarilmente il presente Accordo tra le parti, a rilasciare il Piano Urbanistico Attuativo con valore di Permesso di Costruire, entro **30** giorni da tale sottoscrizione, **compatibilmente con il calendario della Giunta Comunale.**

ART. 4 - Obblighi dell'Amministrazione Provinciale

L'Amministrazione Provinciale si impegna a favorire il coordinamento con il Comune di Cesena e le Società firmatarie per consentire le necessarie azioni tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione della rotatoria

L'Amministrazione Provinciale si impegna a fornire, ai progettisti incaricati dalle Società firmatarie, supporto per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla procedura espropriativa o di acquisizione delle aree occorrenti e supporto per la redazione del progetto.

Si impegna inoltre, a istruire e approvare il progetto della rotatoria, a svolgere le procedure di esproprio/acquisizione delle aree la sorveglianza dei lavori, ed il collaudo .

L'Amministrazione Provinciale si impegna inoltre:

- ad approvare l'Accordo una volta sottoscritto dalle società AGRINTESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CARBURANTI 3.0 SRL, THESI SRL entro 30 giorni da tale sottoscrizione;
- ad avviare le procedure espropriative o di acquisizione delle aree entro 30 giorni dalla data di approvazione dello studio di fattibilità della rotatoria redatto dalla Società.
- ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dalle società firmatarie dell'Accordo, nei tempi strettamente necessari per il corretto adempimento del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

L'Amministrazione Provinciale si impegna a mantenere invariata la viabilità attuale, relativamente all'intersezione tra Via Chiesa di Pievesestina e Via Torino, in particolare non sarà impedita la svolta su Via Chiesa di Pievesestina, dalla conclusione dei lavori per l'ampliamento dell'area distribuzione carburanti fino al collaudo finale della rotatoria.

ART.5 - Custodia e svincolo delle fidejussioni

La custodia e lo svincolo, anche parziale, delle fidejussioni di garanzia della completa e corretta esecuzione dei lavori della rotatoria sono in capo all'Amministrazione Provinciale entro mesi 3 dal Collaudo.

ART. 6 - Riserve delle amministrazioni pubbliche

In relazione ad esigenze particolari e comunque nel rispetto del quadro normativo di riferimento per l'esercizio dell'attività, le amministrazioni pubbliche firmatarie si riservano di adottare provvedimenti integrativi/specificativi, anche temporanei, volti a garantire il pieno contemperamento degli interessi pubblici con quelli dell'istante e con

quelli di altri soggetti potenzialmente coinvolti.

Le Amministrazioni pubbliche firmatarie del presente Accordo, si riservano; ai sensi dell'art. 11 comma 4 della l. 241/90, di recedere unilateralmente dall'accordo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Le Amministrazioni pubbliche firmatarie del presente Accordo si riservano, ai sensi dell'art. 21 quater della l. 241/90, di sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del presente accordo, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ART. 7 - Durata

Il presente accordo impegna le parti sino al collaudo e presa in carico dell'infrastruttura da parte dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 8 - Inadempimento delle società e delle Amministrazioni Pubbliche

In caso di inadempimento del privato alle prescrizioni contenute nel presente Accordo, con riserva delle Amministrazioni pubbliche di adottare tutti i provvedimenti interdittivi e sanzionatori necessari, il presente Accordo si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In caso di inadempimento delle Amministrazioni le Società firmatarie si riservano di chiedere l'adempimento ed il risarcimento dei danni nelle competenti sedi.

ART. 9 - Stipula dell'Accordo

Le parti concordano che la stipula davanti al Notaio/Segretario generale del presente Accordo dovrà avvenire entro giorni **30** dalla data di esecutività dell'ultimo provvedimento di approvazione dell'Accordo da parte degli Enti pubblici interessati.

Le spese della stipula dell'Accordo sono a carico delle Società sopracitate che se le assumono nelle rispettive quote.

Cesena lì ...

Per l'Amministrazione Provinciale

Per l'Amministrazione Comunale

AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA

CARBURANTI 3.0 SRL

THESI SRL
